

**VIVAMENTE CONSIGLIATO LEGGERE SINO ALLA FINE
SE TENIAMO ANCORA ALLA NOSTRA DIGNITA' PROFESSIONALE E
PERSONALE**

COMUNICATO URGENTE A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI QUALI DESTINATARI DEL NUOVO OBBLIGO LEGALE DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA/AUDIOVISIVA DEL MOBILIO PIGNORATO.

I sottoscritti Ufficiali Giudiziari, in qualità di pubblici ufficiali dipendenti del Ministero della Giustizia al servizio esclusivo dello Stato

- **premess**o che il nuovo verbale di pignoramento mobiliare ex art. 518 C.P.C., così come novellato dal DDL n. 6232 Camera / 5372 Senato, deve contenere obbligatoriamente la documentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato (testualmente, il nuovo art. 518 comma 1° C.P.C., così come novellato dall'art. 6 del D.D.L. n. 6232 Camera / 5372 Senato, dispone : *“L'ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale nel quale dà atto dell'ingiunzione di cui all'articolo 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di un esperto stimatore da lui scelto. Se il pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, l'ufficiale giudiziario ne descrive la natura, la qualità e l'ubicazione”*);

- **considerato che** la novità legislativa predetta pone problemi interpretativi consistenti, principalmente, nel seguente quesito duplice: 1) chi è il soggetto competente alla documentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato ? L'ufficiale giudiziario personalmente oppure l'esperto fotografo/cineoperatore quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario ex art. 68 comma 1° C.P.C. ? ; 2) come avviene il pagamento e la liquidazione delle spese di documentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato ? *“A posteriori”* ? Cioè dopo l'effettuazione del pignoramento mobiliare, senza possibilità di utilizzo del

modello F/UNEP per il deposito forfettizzato anticipato di congrua somma di danaro, a seguito o della semplice allegazione al verbale dello scontrino fiscale (in caso di ufficiale giudiziario operante quale fotografo/cineoperatore in proprio) o della liquidazione ad opera del giudice dell'esecuzione (in caso di fotografo/cineoperatore messo a disposizione dell'ufficiale giudiziario dalla parte istante). Oppure "a priori" ? Cioè contestualmente alla richiesta di pignoramento mobiliare presso l'UNEP, mediante utilizzo del modello F per il deposito forfettizzato anticipato di congrua somma di danaro.

- **Visto che** la risposta data nel mondo giudiziario (sia dentro che fuori la categoria degli ufficiali giudiziari) al quesito duplice suddetto si può riassumere in tre tesi interpretative:

- **A** : la tesi dell'ufficiale giudiziario quale fotografo/cineoperatore in proprio, che utilizza personalmente la macchina fotografica/videocamera ed allega al proprio verbale di pignoramento il documento fotografico/audiovisivo insieme con lo scontrino fiscale dell'impresa di sviluppo;
- **B** : la tesi dell'ufficiale giudiziario che si avvale del fotografo/cineoperatore messo a disposizione dalla parte istante, con liquidazione necessaria delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore ad opera del giudice dell'esecuzione, senza possibilità di utilizzo del modello F dell' UNEP per il deposito forfettizzato anticipato di congrua somma di danaro;
- **C** : la tesi dell'ufficiale giudiziario che nomina il fotografo/cineoperatore quale proprio ausiliario ex art. 68 comma 1° C.P.C., e, nel contempo, utilizza il modello F dell'UNEP per il deposito forfettizzato di congrua somma di danaro a titolo di pagamento anticipato delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore quale ausiliario necessario dell'ufficiale giudiziario ex 197 comma terzo D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), con l'eventualità della liquidazione delle spese/compenso ad opera del capo ufficio giudiziario ai sensi e per gli effetti degli articoli 52 e 53 Disp. Att. C.P.C., soltanto nel caso straordinario di accettazione della richiesta di

pignoramento mobiliare presso l'UNEP nonostante il mancato pagamento anticipato a modello F dell'UNEP.

Tanto premesso, considerato e visto, sostengono sia la illegittimità della tesi “A” sia la inopportunità ed illegittimità della tesi “B” sia la legittimità ed opportunità della tesi “C, di cui sopra.

A dimostrazione di quanto sostenuto, i sottoscritti ufficiali giudiziari argomentano come segue.

La tesi “A” è illegittima per i seguenti tre motivi fondamentali:

1. in primo luogo, la nuova legge di riforma del pignoramento mobiliare (di prossima entrata in vigore, al 1° marzo 2006, così come previsto dall'ultimo art. 22 del DDL n. 6232 Camera / 5372 Senato) prevede soltanto l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di documentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, ma non prevede anche l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di utilizzare personalmente la macchina fotografica/videocamera al fine della documentazione medesima; evidentemente, dal punto di vista logico-giuridico, il rapporto tra i due obblighi dell'ufficiale giudiziario non è di co-implicazione reciproca necessaria, ma di mera implicazione unilaterale: infatti, soltanto il secondo obbligo implica necessariamente il primo, mentre il primo non implica necessariamente il secondo; *ergo*: la nuova legge di riforma del pignoramento mobiliare, di cui sopra, non ha statuito la cosiddetta corrispondenza biunivoca necessaria tra i due obblighi predetti, sussistendo soltanto ed esclusivamente il primo dei due obblighi; *ergo* il secondo obbligo (*id est*: l'obbligo dell'ufficiale giudiziario di utilizzare personalmente la macchina fotografica/videocamera al fine di realizzare la documentazione obbligatoria fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato) è da qualificare illegittimo, in quanto non previsto *ex lege* né esplicitamente né implicitamente (così come risulta dimostrato dall'interpretazione sistematica seguente).

2. In secondo luogo, il nuovo art. 518 comma 1° C.P.C. non può non essere interpretato sistematicamente, dato che deve essere letto in combinato disposto con due articoli di legge attualmente in vigore: sia l'art. 68 comma 1° C.P.C. sia l'art. 130 comma 1° Codice della Proprietà Industriale (Decreto legislativo N. 30 del 2005). In generale, l'art. 68 comma 1° C.P.C. prevede espressamente la facoltà dell'ufficiale giudiziario di richiedere direttamente l'assistenza di esperto quale ausiliario giudiziario non soltanto nei casi previsti dalla legge, ma anche quando ne sorge necessità: al riguardo, il fotografo/cineoperatore è qualificabile giuridicamente come l'ausiliario necessario dell'ufficiale giudiziario procedente al pignoramento mobiliare, essendo obbligatoria (e non facoltativa) la documentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato; mentre, lo stimatore ex art. 518 comma 1° C.P.C. è l'ausiliario eventuale *ope legis* dell'ufficiale giudiziario procedente al pignoramento mobiliare, essendo previsto dalla legge in due casi : o in caso di valutazione discrezionale di opportunità dell'ufficiale giudiziario, oppure in caso di richiesta espressa della parte creditrice pignorante. In particolare, poi, l'art. 130 comma 1° Codice della Proprietà Industriale prevede espressamente la facoltà dell'ufficiale giudiziario procedente alla descrizione e/o sequestro industriale di richiedere direttamente l'assistenza di uno o più esperti con macchina fotografica o altro mezzo tecnico di accertamento; il che conferma la facoltà dell'ufficiale giudiziario di nominare esperto fotografo/cineoperatore per la descrizione particolareggiata di determinate cose sia circa la loro consistenza sia circa il loro stato di conservazione.
3. In terzo luogo, l'interpretazione forzata del nuovo art. 518 comma 1° C.P.C. nel senso di ufficiale giudiziario pignorante avente competenza duplice, non soltanto quella istituzionale di verbalizzatore, ma anche quella extra-istituzionale di fotografo/cineoperatore, comporta il fondato rischio di responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti del dipendente

ufficiale giudiziario sia per mobbing sia per dequalificazione professionale, tenendo in debita considerazione la invariazione dello status giuridico-economico dell'ufficiale giudiziario: sempre pubblico ufficiale dipendente del Ministero della Giustizia con posizione economica C1 e B3.

La tesi “B” è inopportuna in quanto la utilizzazione del fotografo/cineoperatore messo a disposizione dalla parte creditrice pignorante comporta il seguente rischio duplice:

- da un lato, il rischio di sostanziale parzialità del fotografo/cineoperatore, il quale, pur essendo formalmente imparziale quale ausiliario giudiziario nominato dall'ufficiale giudiziario nel proprio verbale di pignoramento mobiliare, è sempre scelto originariamente dalla parte creditrice pignorante come persona di propria fiducia; ergo: tale fotografo/cineoperatore potrebbe operare senza rispettare di fatto né l'obbligo di imparzialità né l'obbligo della privacy, a tutela della parte debitrice;
- dall'altro lato, il rischio di intempestività processuale, non soltanto per l'appuntamento “ad horas” dato dall'ufficiale giudiziario con il preavviso ex art. 20 DDL n. 6232 Camera / 5372 Senato (che ha novellato l'art. 165 Disp. Att. C.P.C.), ma anche per il deposito in cancelleria del verbale di pignoramento mobiliare completo dell'allegato documento fotografico/audiovisivo entro il termine legale di 24 ore dal compimento dell'atto.

Al riguardo, bisogna evidenziare che soltanto il fotografo/cineoperatore scelto “*ab origine*” dall'ufficiale giudiziario è unico per tutti quanti i pignoramenti mobiliari da eseguire nella stessa giornata, a prescindere dalla parte creditrice pignorante, essendo normalmente il compagno di viaggio dell'ufficiale giudiziario in ogni accesso esecutivo di pignoramento mobiliare, con la conseguenza logica necessitata della maggiore controllabilità ad opera

dell'ufficiale giudiziario dell'operato del proprio fotografo/cineoperatore, per quanto riguarda sia la tempestività processuale esecutiva sia l'imparzialità sia la privacy. Al contrario, il fotografo/cineoperatore messo a disposizione dalla parte creditrice pignorante è plurimo, variando nella stessa giornata esecutiva dell'ufficiale giudiziario a seconda della parte creditrice pignorante.

La tesi "B" è illegittima in quanto l'ipotizzata impossibilità di utilizzazione del modello F dell' UNEP per il deposito forfettizzato di congrua somma di danaro, al fine del pagamento anticipato delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore, comporta la violazione del principio intra-sistematico di economia processuale nella liquidazione delle spese/compenso spettanti ai diversi tipi di ausiliari dell'ufficiale giudiziario.

Infatti, la tesi "B" afferma la necessaria liquidazione delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore ad opera del giudice dell'esecuzione, alla stessa stregua della liquidazione delle spese/compenso spettanti allo stimatore ex art. 518 comma terzo C.P.C., così come novellato dall'art. 6 DDL n. 6232 Camera / 5372 Senato; tuttavia, la ipotizzata equiparazione ai fini liquidatori tra lo stimatore ed il fotografo/cineoperatore non è giuridicamente possibile per i seguenti due motivi fondamentali.

In primo luogo, lo stimatore è ausiliario eventuale dell'ufficiale giudiziario, in quanto è nominabile dall'ufficiale giudiziario in due casi previsti dalla legge novellata: o in caso di valutazione discrezionale di opportunità dell'ufficiale giudiziario, oppure in caso di richiesta espressa della parte creditrice pignorante; al contrario, il fotografo/cineoperatore è ausiliario necessario dell'ufficiale giudiziario, in quanto deve essere sempre nominato obbligatoriamente dall'ufficiale giudiziario per ogni pignoramento mobiliare, in virtù del nuovo obbligo legale di documentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, di cui in premessa.

In secondo luogo, la legge processuale civile, così come novellata dal DDL n. 6232 Camera / 5372 Senato, distingue quattro modalità di liquidazione delle

spese/compenso spettanti ai diversi tipi di ausiliario dell'ufficiale giudiziario, con precisa differenziazione a seconda del tipo di ausiliario dell'ufficiale giudiziario:

- I) se l'ausiliario dell'ufficiale giudiziario è lo stimatore, allora si ha la liquidazione necessaria ad opera del giudice dell'esecuzione senza la base di tariffario ministeriale “*ad hoc*”, a norma dell'art. 518 comma terzo C.P.C. testo novellato;
- II) se l'ausiliario dell'ufficiale giudiziario è il custode-terzo, allora si ha la liquidazione necessaria ad opera del giudice dell'esecuzione sulla base di tariffario ministeriale “*ad hoc*”, a norma del combinato disposto degli artt. 65 comma 2° - 520 comma 2° novellato - 522 C.P.C. e 21 DDL n. 6232 Camera / 5372 Senato;
- III) se l'ausiliario dell'ufficiale giudiziario è l'esperto contabile, allora si ha la liquidazione necessaria ad opera dell'ufficiale giudiziario sulla base di tariffario ministeriale “*ad hoc*”, a norma del combinato disposto degli artt. 492 penultimo comma C.P.C. novellato e 21 DDL n. 6232 Camera / 5372 Senato;
- IV) se l'ausiliario dell'ufficiale giudiziario è il fotografo/cineoperatore, allora si ha la liquidazione non necessaria ma eventuale ad opera del Capo Ufficio Giudiziario, senza la base di tariffario ministeriale “*ad hoc*”, a norma del combinato disposto degli artt. 52 e 53 Disp. Att. C.P.C. .

Al riguardo, si precisa che la liquidazione ad opera del Capo Ufficio Giudiziario delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario non è necessaria ma eventuale, in quanto potrebbe verificarsi in ipotesi straordinarie, come le seguenti:

- 1) quando la parte creditrice pignorante rifiuta il deposito forfezzato a modello F dell'UNEP a titolo di pagamento anticipato delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario, e, nel

contempo, l'ufficiale giudiziario accetta comunque la richiesta di pignoramento mobiliare (ancorchè priva del congruo deposito pecuniario a modello F/UNEP), a causa della scadenza *in die ope legis* dell'atto di pignoramento mobiliare;

- 2) quando la richiesta di pignoramento mobiliare risulta pervenuta all'UNEP a mezzo posta su modello E senza alcun deposito forfettizzato anticipato e la parte creditrice pignorante rifiuta il pagamento successivo a mezzo contrassegno, che torna all'UNEP impagato.

La tesi "C" è legittima in quanto si fonda sul combinato disposto dei seguenti articoli di legge:

- **in primo luogo, il combinato disposto degli artt. 518 comma 1° C.P.C. novellato, 68 comma 1° C.P.C. e 130 comma 1° Codice della Proprietà Industriale (Decreto legislativo N. 30 del 2005);**
- **in secondo luogo, il combinato disposto degli artt. 197 comma terzo D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle Spese di Giustizia) e 52 - 53 Disp. Att. C.P.C..**

Il primo combinato disposto suddetto fonda la legittimità del potere-dovere dell'ufficiale giudiziario di nominare il fotografo/cineoperatore quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare; mentre, il secondo combinato disposto suddetto disciplina la modalità di pagamento e liquidazione delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario, e, nel contempo, fonda la legittimità di due poteri-doveri dell'ufficiale giudiziario: da un lato, il potere-dovere di rifiutare la richiesta di pignoramento mobiliare in caso di mancato deposito a modello F/UNEP della somma congrua di danaro a titolo di pagamento anticipato delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario; dall'altro lato, il potere-dovere di attivare l'intervento

del Capo Ufficio Giudiziario al fine di ottenere il decreto di liquidazione delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario, costituente titolo esecutivo da utilizzare nel caso straordinario di pignoramento mobiliare eseguito nonostante il mancato deposito a modello F/UNEP della somma congrua di danaro a titolo di pagamento anticipato delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario.

La tesi "C" è opportuna in quanto neutralizza i seguenti tre rischi:

- il rischio, derivante dalla tesi "B", di sostanziale parzialità del fotografo/cineoperatore messo a disposizione dalla parte creditrice pignorante;
- il rischio, derivante dalla tesi "B", di intempestività processuale esecutiva;
- il rischio, derivante dalla tesi "A", di responsabilità civile del datore di lavoro per mobbing e dequalificazione professionale nei confronti dell'ufficiale giudiziario, quale dipendente del Ministero della Giustizia sottoposto all'obbligo, non previsto *ex lege*, di utilizzare personalmente la macchina fotografica o la videocamera, al fine della documentazione obbligatoria fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato.

Logicamente, il rischio, derivante dalla tesi "C", di oscillazione dell'importo del deposito esigibile a modello F/UNEP, a titolo di pagamento anticipato delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario, è neutralizzabile, legittimamente e facilmente, attraverso comunicazione di servizio UNEP "*ad hoc*", firmata dall'Ufficiale Giudiziario Dirigente l'UNEP ed opportunamente controfirmata dal Capo Ufficio Giudiziario, avente per oggetto il parere di congruità della somma di danaro esigibile per il deposito forfettizzato a modello F/UNEP, a titolo di pagamento anticipato delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore

quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario, con determinazione dei parametri di riferimento; infatti, in tal modo, si garantisce contemporaneamente sia la congruità della somma di danaro da depositare a modello F/UNEP, a titolo di pagamento anticipato delle spese/compenso spettanti al fotografo/cineoperatore quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario, sia la parità di trattamento economico-giuridico tanto dei fotografi/cineoperatori ausiliari dell'ufficiale giudiziario quanto degli avvocati istanti depositanti a modello F/UNEP per richiesta di pignoramento mobiliare.

L'altro rischio, derivante dalla tesi "C", di indisponibilità temporanea di qualsiasi fotografo/cineoperatore quale ausiliario dell'ufficiale giudiziario, è altrettanto neutralizzabile, legittimamente e facilmente, nel seguente modo. L'ufficiale giudiziario, privo dell'ausiliario fotografo/cineoperatore al momento dell'accesso esecutivo per pignoramento mobiliare, deve procedere comunque subito alla descrizione grafica (non fotografica!) del mobilio pignorato, dato che la rappresentazione fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato non è affatto sostitutiva, ma meramente integrativa della descrizione grafica a verbale del mobilio pignorato; il che risulta confermato dalla modalità di documentazione del pignoramento dei frutti pendenti, di cui all'ultimo periodo dell'art. 518 comma 1° C.P.C.. Nel contempo, lo stesso ufficiale giudiziario, compiuta la descrizione grafica del mobilio pignorato, può riservarsi a verbale di tornare successivamente sul luogo di pignoramento mobiliare insieme con il proprio ausiliario fotografo/cineoperatore (non appena avuta la disponibilità), al fine esclusivo di integrare la precedente descrizione grafica a verbale del mobilio pignorato con la rappresentazione fotografica/audiovisiva dello stesso mobilio pignorato; quindi, ottenuta la documentazione integrativa fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato dal proprio ausiliario fotografo/cineoperatore, l'ufficiale giudiziario provvede all'allegazione della documentazione integrativa medesima al proprio verbale di pignoramento mobiliare, anche se già depositato in cancelleria (osservandosi il termine legale di 24 ore, certamente non perentorio

ma ordinario): infatti, il documento fotografico/audiovisivo rappresentativo del mobilio pignorato non è l'essenza del verbale dell'ufficiale giudiziario, bensì mero suo allegato, con funzione di integrazione probatoria della descrizione grafica del mobilio pignorato effettuata personalmente dall'ufficiale giudiziario verbalizzante; *ergo*, soltanto il verbale di pignoramento mobiliare dell'ufficiale giudiziario ha valore di requisito legale duplice sia “*ad substantiam*” sia “*ad probationem*”; mentre, il documento fotografico/audiovisivo da allegare al verbale dell'ufficiale giudiziario non è prescritto “*ad substantiam*” , valendo soltanto a corroborazione della prova documentale principale essenziale costituita dal verbale di pignoramento mobiliare dell'ufficiale giudiziario.

Pertanto, i sottoscritti ufficiali giudiziari, stante quanto sopra sostenuto e dimostrato, affermano e confermano i seguenti tre capisaldi:

■ L'ufficiale giudiziario è istituzionalmente pubblico ufficiale dipendente del Ministero della Giustizia, e, come tale, soltanto servitore dello Stato ex art. 98 comma 1° Costituzione, ergo non è anche fotografo/cineoperatore strumentalizzabile dalla parte istante creditrice pignorante;

■ L'ufficiale giudiziario, richiesto dalla parte creditrice di procedere al pignoramento mobiliare, ha il diritto-dovere sia di rifiutare la strumentalizzazione della propria persona come fotografo/cineoperatore sia di nominare l'ausiliario necessario fotografo/cineoperatore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 518 comma 1° C.P.C. novellato, 68 comma 1° C.P.C. e 130 comma 1° Codice della Proprietà Industriale (Decreto legislativo N. 30 del 2005).

■ l'ufficiale giudiziario, sottoposto illegittimamente dall'autorità pubblica gerarchicamente sovraordinata (o il Dirigente l'UNEP o il Capo Ufficio Giudiziario o il Ministero della Giustizia) all'obbligo, non previsto ex lege, di utilizzare personalmente la macchina fotografica/videocamera al fine della documentazione obbligatoria fotografica/audiovisiva del mobilio pignorato, con il conseguente illegittimo divieto di esercizio della facoltà di nomina dell'ausiliario fotografo/cineoperatore, ha il diritto di adire l'autorità giudiziaria competente per azione di responsabilità da mobbing e dequalificazione professionale, in quanto tale sottoposizione autoritaria comporterebbe la violazione del combinato disposto degli artt. 518 comma 1° C.P.C. novellato, 68 comma 1° C.P.C. e 130 comma 1° Codice della Proprietà Industriale (Decreto legislativo N. 30 del 2005), compiuta dall'autorità pubblica predetta in danno della dignità sia professionale sia personale dell'ufficiale giudiziario.

Il presente comunicato urgente (il 1° Marzo 2006 è prossimo venturo) ha origine dall'esigenza prioritaria di autotutela professionale e personale della categoria degli ufficiali giudiziari, dato che nell'attuale periodo di grande riforma, dell'esecuzione forzata in generale e del pignoramento mobiliare in particolare, vi è la priorità della legittima difesa della propria dignità tanto professionale quanto personale. Pertanto, si invitano calorosamente tutti gli ufficiali giudiziari ad esternare la propria adesione al presente comunicato, chiedendo espressamente di aggiungere il proprio nome, con l'indicazione dell'UNEP di appartenenza, nell'elenco nominativo di seguito allegato; il che rappresenterebbe già un chiaro segnale di autodeterminazione della categoria degli ufficiali giudiziari nella volontà comune di tutela della propria dignità sia professionale sia personale. Ricordiamoci sempre che non siamo automi, meri strumenti esecutivi acefali, ma pubblici ufficiali dotati di autonomia operativa e di discrezionalità "ope legis".

**ELENCO ALFABETICO DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI ADERENTI
AL COMUNICATO URGENTE NAZIONALE DI CUI SOPRA:**

- 1. AIEZZA LUIGI ufficiale giudiziario dirigente UNEP Tribunale di Bari
Sez. Dist. Putignano;**
- 2. CASSATELLA SABINO ufficiale giudiziario C1 UNEP Tribunale di
Mantova;**
- 3. COLASANTI CLAUDIO ufficiale giudiziario C1 UNEP Tribunale di
Reggio Emilia;**
- 4. DIONISI ALFREDO ufficiale giudiziario C1 UNEP Tribunale di
Mantova;**
- 5. GIORGIO GIOVANNI ufficiale giudiziario dirigente UNEP Tribunale
di Bari Sez. Dist. Acquaviva delle Fonti;**
- 6. LOMONTE NICOLA ufficiale giudiziario dirigente UNEP Tribunale di
Bari Sez. Dist. Rutigliano;**
- 7. LORUSSO PINO ufficiale giudiziario dirigente UNEP Tribunale di Bari
Sez. Dist. Bitonto;**
- 8. LUCALANDRI CHIARA ufficiale giudiziario C1 UNEP Tribunale di
Mantova;**
- 9. MAURO ASSUNTA ufficiale giudiziario C1 UNEP Tribunale di
Mantova;**
- 10. MORINI SIRO ufficiale giudiziario C1 UNEP Tribunale di Mantova;**
- 11. PUCE ANTONIO ufficiale giudiziario C1 UNEP Tribunale di Mantova;**
- 12. SPERTI AMEDEO ufficiale giudiziario C1 UNEP Tribunale di Bari Sez.
Dist. Putignano;**
- 13. Pino Lobrano, ufficiale giudiziario, Corte d'Appello di Sassari;**